

Allegato A

TITOLO 5 ***CORRISPETTIVI PER ENERGIA REATTIVA***

Articolo 21

Disposizioni generali in materia di scambi di energia reattiva nei punti di prelievo nella titolarità di clienti finali bassa e media tensione

- 21.1 Nei punti di prelievo nella titolarità di clienti finali il livello minimo del fattore di potenza istantaneo in corrispondenza del massimo carico per prelievi nelle fasce orarie F1 ed F2 è pari a 0,9.
- 21.2 Nei punti di prelievo nella titolarità di clienti finali il livello minimo del fattore di potenza medio mensile è 0,7.
- 21.3 Non è consentita l'immissione in rete di energia reattiva nei punti di prelievo nella titolarità di clienti finali.
- 21.4 Nei casi in cui non siano rispettate le disposizioni di cui ai precedenti commi 21.1, 21.2 e 21.3, il gestore di rete competente può chiedere l'adeguamento degli impianti, pena la sospensione del servizio.

Articolo 22

Corrispettivi per energia reattiva nei punti di prelievo nella titolarità di clienti finali in bassa e media tensione

- 22.1 Ciascuna impresa distributrice nel caso di punti di prelievo nella disponibilità di clienti finali non domestici connessi in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW e nel caso dei punti di prelievo nella disponibilità di clienti finali non domestici connessi in media tensione applica i corrispettivi di cui alla tabella 4.
- 22.2 I corrispettivi per prelievi di energia reattiva di cui alla tabella 4 si applicano all'energia reattiva mensile prelevata in ciascuna fascia oraria.
- 22.3 Le soglie funzionali all'applicazione dei corrispettivi per energia reattiva trovano applicazione a meno che l'impresa distributrice, previa indicazione del gestore della rete di trasmissione nazionale, abbia richiesto e concordato con l'utente, compatibilmente con le possibilità impiantistiche dell'utente, soglie differenti per il prelievo di energia reattiva oppure per l'immissione di energia reattiva, in ragione di necessità locali della rete a cui l'utente è connesso.
- 22.4 Limitatamente ai clienti finali in bassa tensione, i corrispettivi per le immissioni di energia reattiva sono pari a zero nel caso in cui il cliente sia servito con un misuratore non idoneo alla registrazione delle immissioni di energia reattiva per fascia.

Allegato A

Articolo 23

Aggiornamento dei corrispettivi per energia reattiva nei punti di prelievo nella titolarità di clienti finali in bassa e media tensione

- 23.1 I corrispettivi per energia reattiva sono aggiornati annualmente dall’Autorità, in corrispondenza con l’aggiornamento delle tariffe per i servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica.
- 23.2 La quota parte dei corrispettivi relativa alla copertura dei costi di rete è aggiornata applicando il tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall’Istat, riferito agli ultimi quattro trimestri disponibili sulla base del calendario di pubblicazione dell’Istat.
- 23.3 La quota parte dei corrispettivi relativa alla copertura dei costi connessi alle perdite è aggiornata applicando il tasso di variazione medio annuo del prezzo all’ingrosso dell’energia elettrica, riferito al periodo compreso tra il quarto trimestre dell’anno $t-2$ ed il terzo trimestre dell’anno $t-1$.

Articolo 24

Ricavi relativi ai corrispettivi per energia reattiva applicati dalle imprese distributrici nei punti di prelievo nella titolarità di clienti finali in bassa e media tensione

- 24.1 Una quota pari all’80% del ricavo conseguito dall’applicazione dei corrispettivi per energia reattiva applicati dalle imprese distributrici nei punti di prelievo nella titolarità di clienti finali in bassa e media tensione concorre alla determinazione dei ricavi effettivi rilevanti ai fini della verifica del vincolo ai ricavi per il servizio di distribuzione, di cui all’Articolo 29.
- 24.2 Una quota pari al 20% del ricavo conseguito dall’applicazione dei corrispettivi per energia reattiva applicati dalle imprese distributrici nei punti di prelievo nella titolarità di clienti finali in bassa e media tensione spetta all’impresa distributtrice per la copertura dei costi relativi alle perdite di rete.

Articolo 25

Corrispettivi per energia reattiva applicati dalle imprese distributrici nei punti di prelievo nella titolarità di clienti finali in alta e altissima tensione

- 25.1 Ciascuna impresa distributtrice, nel caso di punti di prelievo in alta e altissima tensione, applica i corrispettivi per energia reattiva previsti alla tabella 5.
- 25.2 Le soglie funzionali all’applicazione dei corrispettivi per energia reattiva trovano applicazione a meno che il gestore della rete di trasmissione nazionale, eventualmente per il tramite dell’impresa distributtrice e con approvazione dell’Autorità, anche in modalità di silenzio-assenso, abbia richiesto e concordato con l’utente, compatibilmente con le possibilità impiantistiche dell’utente, soglie

Allegato A

differenti per il prelievo di energia reattiva oppure per l'immissione di energia reattiva, in ragione di necessità locali della rete a cui l'utente è connesso.

Articolo 26

Corrispettivi per energia reattiva nei punti di interconnessione

- 26.1 Il gestore del sistema di trasmissione e le imprese distributrici nei punti di interconnessione tra reti di distribuzione e *RTN*, applicano i corrispettivi previsti alla tabella 5 per il corrispondente livello di tensione.
- 26.2 Ciascuna impresa distributtrice applica ai punti di interconnessione tra reti di distribuzione i corrispettivi previsti alla tabella 5, per il corrispondente livello di tensione.
- 26.3 Il gestore del sistema di trasmissione destina le partite economiche derivanti dall'applicazione dei corrispettivi di cui al comma 26.1 alla determinazione del corrispettivo di cui all'articolo 44 della deliberazione n. 111/06.
- 26.4 Nel caso di punti di interconnessione tra reti di distribuzione in alta tensione e *RTN*, purché tra di essi esista un collegamento circuitale in alta tensione facente parte della rete di distribuzione, i corrispettivi previsti alla tabella 5 si applicano all'aggregato dei medesimi punti.
- 26.5 Nei punti di interconnessione tra *RTN* e reti di distribuzione, ovvero tra reti di distribuzione, ai fini dell'applicazione della tabella 5 per prelievi con insufficiente fattore di potenza si considera l'energia attiva aumentata di quella generata ed immessa sulle reti di distribuzione in media e bassa tensione sottese ai predetti punti aumentata di un fattore percentuale per tener conto delle perdite di energia elettrica sulle reti di distribuzione individuato dalla normativa vigente.
- 26.6 Le imprese distributrici sottese comunicano i valori di energia attiva generata ed immessa nelle reti di distribuzione in media e bassa tensione in ciascuna delle fasce F1, F2 e F3 al gestore del sistema di trasmissione ovvero alle imprese distributrici sottendenti.